



**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LE FORNITURE DI BENI E SERVIZI
DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA**

Approvato con delibera del C.C. N. 10 DEL 20.5.1997

ART.6	5
DIVIETI DI FRAZIONAMENTI ARTIFICIOSI	5
ART.7	5
INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DELL'ESECUZIONE	5
ART.8	5
MODALITÀ DI ESECUZIONE	5
ART.9	5
AMMINISTRAZIONE DIRETTA	5
ART.10	5
ORDINAZIONE	5
ART. 11	6
COTTIMO FIDUCIARIO	6
ART. 12	6
PREVENTIVI	6
ART.13	6
SCELTA DEL PREVENTIVO	6
ART.14	6
INADEMPIENZE	6
ART. 15	6
CAUZIONE	6
ART. 16	7
PAGAMENTI	7
ART. 17	7
NORME ABROGATE	7
ART. 18	7
PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI	7
ART. 19	7
ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO	7
ART. 20 CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO	7

Al sensi e per gli effetti del presente regolamento si intende:

- a) per forniture: acquisto, locazione finanziaria, acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto, di beni;
- b) per servizi: prestazioni così come individuate nel D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157 e nel successivo articolo 3.

ART. 3

INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Le forniture e i servizi che possono essere eseguiti in economia da parte dell'Amministrazione comunale sono i seguenti:

- a) acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, arredi e suppellettili per ufficio e di materiali elettorali; acquisto e rilegatura di libri, stampe, gazzette ufficiali e collezioni, acquisto di generi di cancelleria, di materiale per disegno e di valori bollati; spese postali, telefoniche e telegrafiche;
- b) acquisto e abbonamento a riviste e giornali, pubblicazioni e agenzie di stampa, servizi di stampa; spese per l'elaborazione di pubblicazioni per l'Amministrazione;
- c) acquisto, manutenzione e riparazione di attrezzature antincendio;
- d) riparazione, manutenzione e noleggio di automezzi e macchine da soccorso; acquisto di materiale di ricambio ed accessori; spese per il funzionamento dei magazzini, dei laboratori,

¹ - R.D. 18/11/1923, n.2440.

Art.8 - I servizi che per loro natura debbono farsi in economia sono determinati e retti da speciali regolamenti approvati con decreto reale previo parere del Consiglio di Stato.

Quando ricorrano speciali circostanze potranno eseguirsi in economia, in base ad autorizzazione con decreto motivato del ministro, servizi non preveduti dai regolamenti. Sarà in tal caso sentito il Consiglio di Stato, ove l'importo superi le lire 60.000.000. *(somma così aumentata, prima dall'art. 7, L.13/511961, n.469, poi dal D.P.R. 30/6/1972, n.422, e, da ultimo, dall'art.20, D.P.R. 20/4/1994, n.367)*

- D.P.R. 18/4/1994, n.573.

Art.1 - Ambito di applicazione e definizioni.

Omissis....

2. Sono fatti salvi gli acquisti di beni e servizi in economia, per i quali valgono i principi stabiliti dall'art. 10. omissis....

Art.10 - Disciplina delle spese in economia.

1. Entro tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, con successivo regolamento governativo, emanato, su proposta del Ministro del Tesoro ai sensi dell'art.17 della legge 23/8/1988, n.400, si determinano i criteri omogenei ed i limiti per il ricorso all'acquisto di beni e servizi in economia da parte delle amministrazioni di cui all'art. I. comma 4, del presente regolamento.
2. Con lo stesso regolamento di cui al comma 1 sono stabiliti criteri per la semplificazione degli adempimenti richiesti alle amministrazioni in ordine all'acquisto di beni e servizi in economia, in conformità con i principi e le disposizioni stabiliti nel presente regolamento.

² Il D.Lgs. n.157/1995 (G.U. 6/5/1995. n.104, S.O.) reca:

"Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi"

cinematografica e fotografica, Acquisto, riparazione, manutenzione e noleggio di macchine da scrivere e da calcolo e di apparecchiature cifranti e spese per il relativo materiale di consumo; servizi di microfilmatura;

- i) acquisto di medaglie, nastrini, distintivi, diplomi, fasce tricolori, bandiere e oggetti per premi; spese inerenti a solennità, feste nazionali, manifestazioni e ricorrenze varie;
- j) acquisto di medicinali, apparecchiature e materiali sanitari; spese per accertamenti sanitari;
- k) spese per onoranze funebri;
- l) spese per l'espletamento di concorsi e per conferenze, convegni, riunioni, mostre e cerimonie, di rappresentanza, di informazione attraverso agenzie di stampa, di propaganda per le attività ricreative, scientifiche e culturali; spese per i musei;
- m) spese per il funzionamento delle mense;
- n) spese per studi, ricerche, progettazioni e sperimentazioni;
- o) acquisto, confezione e riparazione di abiti borghesi e speciali capi di vestiario; acquisto e confezione di tute, scarpe, camici ed altri indumenti da lavoro; riparazione e manutenzione di materiali di vestiario, equipaggiamento ed armamento;
- p) acquisto, noleggio, installazione, gestione e manutenzione degli impianti di riproduzione, telefonici, telegrafici, telematici, elettronici e meccanografici, televisivi, di applicazione e diffusione sonora e per elaborazione dati;
- q) spese per il mantenimento di indigenti;
- r) acquisto di attrezzature accessorie e di materiali speciali e di consumo e fornitura di servizi per i centri elettronici, meccanografici, telematici e per elaborazione dati;
- s) locazione per breve tempo di immobili, con attrezzature già installate o da installare, per l'espletamento di corsi e concorsi e per l'organizzazione di convegni, congressi e conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche;
- t) acquisto, manutenzione e noleggio di materiali ed attrezzature destinate al soccorso e di attrezzature per la loro manutenzione;
- u) imposte e tasse inerenti al possesso di autoveicoli;
- v) visite mediche ed accertamenti sanitari in genere;
- w) spese di condominio;
- x) pedaggi autostradali;
- y) spese causali e di rappresentanza;
- z) spese minute, non previste nelle precedenti lettere;

nel rispetto dei limiti di cui al successivo art.5 e dei divieti di cui al successivo art.6.

eseguire tali lavori.

ART.5
LIMITI DI VALORE

1. Il ricorso alla gestione in economia per forniture e servizi è limitato ai casi in cui il relativo importo non sia superiore a 25.000 ECU.

ART.6
DIVIETI DI FRAZIONAMENTI ARTIFICIOSI

1. È vietato suddividere artificiosamente qualsiasi fornitura, o servizio, che possa considerarsi con carattere unitario, in più forniture o servizi.

ART.7
INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DELL'ESECUZIONE

1. L'esecuzione della fornitura dei beni e dei servizi prevista dal presente regolamento è disposta dai responsabili dei servizi.

ART.8
MODALITÀ DI ESECUZIONE

1. Le forniture ed i servizi di cui all'art. 1 possono essere eseguiti:

- a) in amministrazione diretta;
- b) a cottimo fiduciario;
- c) con sistema misto e cioè parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.

ART.9
AMMINISTRAZIONE DIRETTA

1. Sono eseguiti in amministrazione diretta le forniture ed i servizi per i quali non occorra l'intervento di alcun imprenditore. Essi vanno effettuati con personale dipendente dall'Amministrazione, impiegando materiali e mezzi di proprietà od in uso dell'Amministrazione medesima.

ART.10
ORDINAZIONE

1. L'ordinazione delle forniture e dei servizi deve essere effettuata con lettera o altro atto del responsabile del servizio e deve contenere le condizioni di esecuzione delle forniture, dei servizi, i prezzi, le modalità di pagamento, la penale per ritardata esecuzione, l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà, per l'Amministrazione, di provvedere all'esecuzione delle forniture o dei servizi a rischio e pericolo dell'assuntore, e di risolvere il rapporto mediante semplice denuncia nei casi di inadempienza dello stesso.

2. Con la lettera o con altro atto di cui sopra dovrà inoltre essere richiesta espressa accettazione da parte dell'assuntore medesimo della ordinazione delle forniture o dei servizi, anche ai fini dell'applicazione delle penali e della esecuzione in danno o del risarcimento del danno.

de ditta, ritenute idonee, eccetto nei casi in cui la specialità o l'urgenza della fornitura, del lavoro o del servizio, non renda necessario il ricorso ad una determinata ditta, ovvero nei casi in cui la spesa non superi L.5.000.000, oltre IVA.

2. Il ricorso alla richiesta di un solo preventivo dovrà essere adeguatamente motivata dal responsabile dell'ufficio. Complessivamente, nell'anno, il ricorso a detta procedura non potrà superare, per la stessa ditta, gli importi di cui al precedente art. 5.

3. I preventivi possono essere richiesti anche sulla base di progetti esecutivi.

4. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità dei beni o dei servizi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno finanziario, possono richiedersi a non meno di tre persone o imprese preventivi di spese od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto. In tal caso può procedersi a singole ordinazioni via via che il fabbisogno si verifichi, alla persona o impresa che ha presentato il preventivo più conveniente, sempre che il limite globale della spesa, per il periodo di tempo considerato, non superi quello indicato nel precedente articolo.

5. I preventivi debbono rimanere conservati agli atti.

ART.13

SCELTA DEL PREVENTIVO

1. La scelta fra più preventivi deve essere ispirata ai seguenti criteri: qualità della prestazione, modalità e tempi di esecuzione, prezzo.
2. Ove la scelta non cada sul preventivo di importo inferiore, la relativa determinazione deve essere adeguatamente motivata.
3. L'apertura dei preventivi richiesti deve essere effettuata dal Responsabile del servizio competente alla presenza di due testimoni, non appartenenti allo stesso servizio.

ART.14

INADEMPIENZE

1. Nel caso di inadempienze per fatti imputabili all'impresa o alla persona cui è stata affidata l'esecuzione in economia delle forniture o dei servizi, l'Amministrazione comunale, dopo formale ingiunzione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione d'ufficio di tutto o di parte della fornitura o servizio a spese dell'assuntore, salvo l'esercizio dell'azione di rivalsa ed il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.

2. Inoltre, in ogni caso, si applicano le penali stabilite nella lettera di cui al precedente art. 10.

ART. 15

CAUZIONE

1. Il Responsabile del servizio competente può prescindere dal richiedere la cauzione, ove la fornitura, la prestazione o il servizio da eseguire non superi la somma di L.10.000.000 (dieci milioni).

ART. 18

PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 19

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale di controllo (Co.Re.Co.), così come previsto dal vigente Statuto comunale.

ART. 20

CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le leggi nazionali e regionali;
 - b) b) lo Statuto Comunale;
 - c) il Regolamento dei contratti;
 - d) d) il regolamento di contabilità.

Roccagorga, 10/6/1997.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Diana Cudicio